



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 3 novembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 2 e 4

La presente ordinanza disciplina:

- a. la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
 2. la guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione dalla COVID-19),
 4. che il titolare, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare (certificato di deroga COVID-19);

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 2

¹ Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all'allegato 1:

¹ RS 818.102.2

c. *Abrogata*

² I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono inoltre le seguenti informazioni:

- a. un'indicazione generale sulla rilevanza del certificato secondo l'allegato 1 numero 3;
- b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 e i certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a: un'indicazione sulla validità temporanea e locale del certificato secondo l'allegato 4a numero 3.

Art. 13 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 3

^{2bis} *Abrogato*

^{2ter} Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato per le persone appartenenti alle seguenti categorie, a condizione che si presentino personalmente presso l'emittente:

- a. cittadini svizzeri;
- b. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- c. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI;
- d. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo;
- e. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo;
- f. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁵ sullo Stato ospite (OSOSP);
- g. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOSP.

³ I certificati COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all'articolo 7 in caso di vaccinazione completa secondo l'allegato 2 numero 3.

² RS 142.20

³ RS 142.31

⁴ RS 142.311

⁵ RS 192.121

Art. 15 cpv. 3

³ Per le persone non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 13 capoverso 2^{ter}, i certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza sono validi solo in Svizzera e al massimo 30 giorni dall'emissione; in ogni caso la validità cessa secondo le disposizioni di cui all'allegato 2 numero 1.2.

Art. 16 cpv. 3 e 4

³ Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso in caso di test positivo per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 a condizione che:

- a. il prelievo del campione sia stato effettuato in Svizzera da una delle strutture di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁶;
- b. l'analisi sia stata effettuata in Svizzera da una delle strutture di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 lettera b dell'ordinanza 3 COVID-19;
- c. il prelievo del campione sia stato eseguito dopo il 15 novembre 2021;
- d. l'analisi mediante un saggio immunologico certificato con la marcatura CE abbia rilevato una sierologia chiaramente positiva sotto forma di risultato quantificabile.

⁴ I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui al capoverso 3 possono essere emessi soltanto da una struttura di cui all'allegato 6 numero 1.3.2 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19 o da una struttura da essa incaricata dell'esecuzione dell'analisi secondo l'allegato 6 numero 1.3.2 lettera b dell'ordinanza 3 COVID-19.

Art. 17

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l'indicazione che la persona è stata ammalata di COVID-19 o è risultata positiva al test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 nonché le date del prelievo del campione e dell'analisi secondo l'allegato 3 numero 2.

Art. 18 cpv. 2-5

² La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 inizia al più presto l'11° giorno dopo il rilevamento del contagio con un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

³ La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 inizia al più presto il giorno del prelievo del campione.

⁴ I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 sono validi solo in Svizzera.

⁶ RS 818.101.24

⁵ I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/953⁷. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l'allegato 3 numero 1.2 lettera a.

Art. 19 cpv. 1 lett. b

¹ Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

- b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁸, a condizione che non si basi su un prelievo del campione solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva.

Titolo dopo l'art. 21

Sezione 6a: Certificato di deroga COVID-19

Art. 21a Condizioni

Un certificato di deroga COVID-19 è emesso per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare. Tale impossibilità deve essere provata mediante un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁹ sulle professioni mediche.

Art. 21b Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 4a numeri 2 e 3, segnatamente l'indicazione, in forma leggibile meccanicamente, che per il titolare possono vigere misure di protezione alternative.

Art. 21c Validità

¹ L'inizio e la durata di validità dei certificati di deroga COVID-19 sono basati sull'allegato 4a numero 1.

² La validità inizia al più presto il giorno in cui è stato rilasciato il certificato che prova che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici.

³ I certificati di deroga COVID-19 sono validi solo in Svizzera.

⁷ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁸ RS **818.101.24**

⁹ RS **811.11**

Art. 25 cpv. 2

² Per i seguenti certificati COVID-19 i certificati di firma utilizzati per la verifica non sono forniti a sistemi esteri:

- a. certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3;
- b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3;
- c. certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a capoverso 1.

Art. 29 cpv. 3

³ Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica. È fatta salva la registrazione della durata di validità del certificato presso le strutture alle quali hanno accesso solo persone che dispongono di un'autorizzazione personale di accesso ripetuto. Le persone interessate devono preliminarmente essere informate adeguatamente sul tipo e sulla portata del trattamento dei dati e acconsentirvi espressamente.

II

¹ Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La modifica del 1° ottobre 2021¹⁰ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹¹ è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² *Abrogato*

¹⁰ RU 2021 594

¹¹ RS 818.101.24

V

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2021.

² L'articolo 15 capoverso 3 entra in vigore il 30 novembre 2021.

³ Gli articoli 1 lettera a numero 4, 21a–21c e l'allegato 4a dell'ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l'articolo 10 capoverso 3 e l'allegato 1 numero 2 lettera e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 14 dicembre 2021.

3 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(cifra III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹²

Art. 26 cpv. 1

¹ La Confederazione assume le spese effettive per le analisi per il SARS-CoV-2 alle condizioni di cui all'allegato 6 e fino agli importi massimi fissati nell'allegato 6.

Art. 27a cpv. 10^{bis}

^{10bis} Non sono considerate particolarmente a rischio:

- a. le donne incinte vaccinate contro la COVID-19, durante 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa;
- b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:
 1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: per 365 giorni a partire dall'11° giorno dopo la conferma del contagio,
 2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹³ sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

Allegato 1a

N. 2

Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono escluse dal divieto d'entrata di cui all'articolo 4 capoverso 1 è di 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione completa.

Allegato 6

N. 1.4.1 lett. n

1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale soltanto nei seguenti casi:

¹² RS **818.101.24**

¹³ RS **818.102.2**

- n. per le persone che non rientrano nelle lettere a–m, se è già stata somministrata loro una dose di vaccino, ma non sono ancora vaccinate secondo l'allegato 1a numero 1, per sei settimane dalla somministrazione della dose di vaccino; nel caso del vaccino Ad26.COVS.2 / Covid-19 Vaccine Janssen per 22 giorni.

N. 1.4.4 lett. b

1.4.4 Per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 77.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

- b. per l'analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale:

Prestazione	Importo massimo
Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di pre-stazioni, di cui:	11 fr.
– per l'analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEp	6 fr.
– per il disbrigo dell'incarico	5 fr.
Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:	30 fr.
– per l'analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEp	6 fr.
– per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	24 fr.

N. 3.1.4

3.1.4 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 assume al massimo 8.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

Prestazione	Importo massimo
Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo il materiale necessario per il test	6.00 fr.
Per l'emissione del certificato di test COVID-19	2.50 fr.

2. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹⁴

Art. 3 cpv. 2^{bis}

^{2bis} *Abrogato*

Art. 10 cpv. 3

³ Se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere:

- a. misure per l'igiene;
- b. misure per l'attuazione della limitazione dell'accesso;
- c. misure per le persone con un certificato di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹⁵ sui certificati COVID-19.

Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021

Fino al 31 dicembre 2021, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparate ai certificati di cui all'articolo 3 capoverso 1. Per l'attestazione è richiesto un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006¹⁶ sulle professioni mediche.

Allegato 1

N. 2 lett. a ed e

Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:

- a. l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l'applicazione per la verifica di cui all'articolo 29 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹⁷ sui certificati COVID-19 o un'altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari di cui all'articolo 28 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 e corrisponda ai principi di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
- e. le persone con un certificato di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a dell'ordinanza sui certificati COVID-19, in particolare l'obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale.

¹⁴ RS **818.101.26**

¹⁵ RS **818.102.2**

¹⁶ RS **811.11**

¹⁷ RS **818.102.2**

*Allegato 2**N. 1.2*

- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

*N. 2***2 Persone guarite**

Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b):

- a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dall'11° al 365° giorno dalla conferma del contagio;
- b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹⁸ sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

3. Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹⁹*Allegato 2**N. 1.2*

- 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 365 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

N. 2.1

- 2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
- a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dall'11° al 365° giorno dalla conferma del contagio;
 - b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021²⁰ sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

¹⁸ RS **818.102.2**

¹⁹ RS **818.101.27**

²⁰ RS **818.102.2**

*Allegato della modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19
(cifra II)*

Allegato 1
(art. 12, 28a cpv. 3 lett. a, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 4

4 Indicazione destinata ai certificati la cui validità è limitata alla Svizzera

«Il presente certificato è valido solo in Svizzera.»

*Allegato della modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19
(cifra II)*

*Allegato 2
(art. 13, 14, 15 e 33)*

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 1.1

- 1.1 Inizio della validità:
- a. per le vaccinazioni che prevedono due dosi di vaccino di cui ai numeri 3.2, 3.4 e 3.5: il giorno della somministrazione della seconda dose;
 - b. per le vaccinazioni che prevedono una dose unica di cui ai numeri 3.1 e 3.5: il 22° giorno dopo la somministrazione della dose;
 - c. per le vaccinazioni che prevedono lo schema di cui al numero 3.3: il giorno della somministrazione di una dose di cui ai numeri 3.1 e 3.2;
 - d. in caso di somministrazione di dosi supplementari: il giorno della somministrazione della dose supplementare.

N. 1.2

- 1.2 Durata di validità:
- a. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera a: 365 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose;
 - b. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera b: 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione dell'ultima dose;
 - c. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera d: 365 giorni.

N. 3

3 Completezza del programma vaccinale

- 3.1 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno una dose del vaccino Ad26.COV2.S/Covid-19 Vaccine Janssen.
- 3.2 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno due dosi dei seguenti vaccini:
- a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
 - b. mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
 - c. AZD1222/Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca;
 - d. SARS-CoV-2 Vaccine della Sinopharm Beijing Institute of Biological Products (BIBP) Co., Ltd.;
 - e. Coronavac (vaccino della Sinovac Life Sciences Co., Ltd).

- 3.3 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno una dose di uno dei vaccini di cui al numero 3.2, a condizione che la persona sia stata precedentemente contagiata dal SARS-CoV-2. All'attestazione del precedente contagio da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti condizioni:
- a. l'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi su uno dei seguenti esami:
 1. risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2,
 2. risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²¹,
 3. risultato positivo di un'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo l'articolo 16 capoverso 3;
 - b. tra il prelievo del campione e la vaccinazione devono essere trascorsi almeno 28 giorni.
- 3.4 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione delle seguenti combinazioni di vaccini:
- a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran e mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
 - b. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
 - c. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca e mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna.
- 3.5 I vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome sono equiparati ai vaccini menzionati nei numeri 3.1–3.4. È considerata dimostrata l'equivalenza per i seguenti prodotti su licenza di vaccini:
- a. prodotti su licenza di AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca:
 - Covishield / ChAdOx1_nCoV-19
 - Covid-19 vaccine recombinant (vaccinazione della Fundação Instituto Oswaldo Cruz [FIOCRUZ])
 - R-Covi (vaccinazione di R-Pharma)

²¹ RS 818.101.24

*Allegato della modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19
(cifra II)*

*Allegato 3
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)*

Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19

N. 1.1

1.1 Inizio della validità:

- a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1: l'11° giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3: il giorno del prelievo del campione per l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

N. 1.2

1.2 Durata di validità:

- a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1: 365 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1 lettera a;
- b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno dell'analisi di cui al numero 1.1 lettera b.

N. 2

2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento della guarigione

2.1 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1:

- a. malattia contratta («COVID-19»);
- b. data del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- c. inizio della validità del certificato;
- d. fine della validità del certificato.

- 2.2 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3:
- a. malattia per la quale è stata effettuata l'analisi per il rilevamento di anticorpi («COVID-19»);
 - b. data del prelievo del campione per l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2;
 - c. risultato («rilevato»);
 - d. struttura o istituzione responsabile dell'esecuzione dell'analisi per gli anticorpi.

*Allegato della modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19
(cifra II)*

*Allegato 4a
(art. 21b e 21c)*

Disposizioni particolari sui certificati di deroga COVID-19

1 Durata di validità

La durata di validità è di 365 giorni.

2 Informazioni contenute nei certificati di deroga COVID-19

- a. Inizio della validità
- b. Servizio responsabile dell'emissione

3 Indicazione sul rispetto di misure di protezione alternative

«Alle manifestazioni e nelle strutture per le quali vige l'obbligo del certificato, il titolare può essere tenuto a portare una mascherina facciale, conformemente al piano di protezione applicabile.»